

reg. gen. notizie reato n.: 042968/11

reg. gen. GIP Tribunale n. : 18946/11



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione GIP—GUP Ufficio 18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il G.U.P. del Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice Giacomo Ebner,

all'udienza preliminare del 15.1.2013 ha deliberato la seguente

SENTENZA ex art. 442 c.p.p.

PUBBLICANDOLA MEDIANTE LETTURA DEL DISPOSITIVO, SULL'IMPUTAZIONE
FORMULATA DAL P.M. NEI CONFRONTI DEL SEGUENTE

IMPUTATO

M. S. nato a Roma il 30.07.1969

libero contumace;

Parti civili:

C. D. e C. A. difese dall'Avv.to Calisse Maria.

P. C. difesa dall' Avv.to Conte Francesca Grazia.

IMPUTAZIONE

Per il delitto p.e p. dagli artt.584,582,583,81 cpv cp:

perché-dopo averle immobilizzate con corde, legandole, altresì, per il collo a mezzo di un'unica corda fatta passare a cavallo di un tubo posto a due metri di altezza dal pavimento su cui esse poggiavano i piedi alternativamente, così che ciascuna subisse ripetuti soffocamenti e conseguente anossia celebrale diretta ad amplificare il loro piacere sessuale (in attuazione della pratica di parafilia cd. breath play o breath control)- determinava la morte di C. P. per asfissia meccanica violenta e lesioni volontarie gravi a F. F., ricoverata in prognosi

riservata per impiccamento, conseguenze non volute delle lesioni volontarie inferte al collo delle predette. Ciò facendo con un'unica azione in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

In Roma il 10.09.2011

Conclusioni

PM: condanna ad anni 4 e mesi 8 di reclusione per omicidio preterintenzionale

Parte civile: condanna, risarcimento e liquidazione delle spese.

Difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine riqualificazione del fatto come omicidio colposo ed il minimo della pena.

Motivazione

Con decreto di fissazione dell'udienza preliminare ritualmente notificato M. S. veniva tratto a giudizio di questo Giudice, per rispondere del reato lui ascritto in rubrica.

All'udienza del 15.01.2013, svoltasi nella contumacia del prevenuto, la Difesa chiedeva di accedere al rito abbreviato; il Giudice disponeva la trasformazione del rito, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a concludere; che così facevano come in epigrafe riportato.

Ritiene il giudice che M. S. debba essere considerato responsabile del reato lui ascritto, meglio qualificato in diritto sub. artt. 589, e 61 n.3 c.p.

Invero, dalla documentazione contenuta nel fascicolo emerge che: in seguito ad una telefonata dell'odierno imputato il personale della Squadra Mobile di Roma, alle ore 05:20 del 10.9.2011, giungeva presso Via dei Settebagni numero 388 presso lo stabile dell'Agenzia delle Entrate.

All'interno del locale caldaia ubicato nell'area di parcheggio posta al secondo piano interrato dello stabile, gli agenti rinvenivano due ragazze, ancora parzialmente legate tre loro con delle corde, che venivano soccorse dal personale di due ambulanze del 118, giunte sul posto pochi minuti prima.

La prima, P. C. di 23 anni, era già deceduta; mentre l'altra, F. F., di qualche mese più giovane, versava in gravi condizioni e veniva immediatamente trasportata presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Era presente anche l'odierno imputato in evidente stato di shock.

Sul posto, oltre agli effetti personali delle tre persone summenzionate, ad altri oggetti ed alla vettura [OMISSIS] targata [OMISSIS], di proprietà del M., venivano rinvenuti diversi oggetti.

Nella vettura gli agenti trovavano: mollette di legno ed in plastica, nastro argentato, tre trappole per topi, dodici corde di vario tipo e lunghezza, due rigelli in metallo, un rotolo di carta stagnola di colore argento, una scatola di profilattici contenete due condom, quattro falli di diversa misura ed anatomia, uno stimolatore esterno, dodici oggetti di diversa dimensione variamente borchati in pelle, un guanto di materiale plastico, due nastri isolanti, un gomito di spago, tre tenditori in metallo, tre mascherine, tre morse, un oggetto formato da una corda con annesse cinque palline verosimilmente utilizzato a scopi sadomaso.

Nel locale caldaia venivano invece rinvenuti: una corda di metri due e settanta, un coltello a serramanico, una corda di colore rosso della lunghezza di sei metri, una corda di colore canapa annodata da un lato, più corde di spessore con varie nodature e di varia metratura.

Quanto finora descritto risulta comprovato dal verbale di arresto in fragranza, dalla informativa di reato, dai verbali di perquisizione e sequestro e dalla documentazione fotografica in atti.

Per quanto riguarda la sorte di P. C., l'esame autoptico stabiliva con certezza che la ragazza era deceduta in seguito ad un *asfissia meccanica violenta* determinata da *“un impiccamento perpetrato mediante un laccio compatibile con la corda rinvenuta in sede di sopraluogo ancora avvolta attorno all'arto superiore destro*

del cadavere” (cfr relazione di consulenza tecnica medico legale a firma del Prof. Giorgio Bolino, pag 30).

Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili risultando coerente la ricostruzione dei fatti, credibile la letteratura scientifica di riferimento e logico lo sviluppo dell’argomentazione.

Per quanto riguarda la sorte di F. F., la stessa entrava al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea con la diagnosi di “ *insufficienza respiratoria acuta da probabile strangolamento [...] lesione assonale diffusa post traumatica con edema cerebrale*” (cfr cartella clinica in atti). La prevenuta veniva dimessa dal nosocomio il 15.09.2011 in buone condizioni di salute.

Nell’immediatezza dei fatti, veniva sentito l’odierno imputato, il quale veniva anche interrogato successivamente dal G.I.P., in sede di convalida dell’arresto. M. S., dichiarava di aver conosciuto P. C. e F. F. circa due mesi prima. Con entrambe aveva avuto rapporti sessuali anche di tipo sadomaso. Riferiva inoltre, che la sera del 09.10.2011, si accordava con le due ragazze per passare la serata assieme al bar “ *Quei Bravi Ragazzi*” sito in zona Monti tiburtini.

Dopo cena, i tre si recavano al “*Circolo degli Artisti*” in via Casilina Vecchia per ascoltare un concerto. Verso le ore 02:30 i tre decidevano di recarsi presso il garage dell’Agenzia dell’entrate, già noto ai tre, per praticare il “*bondage*”.

A tal proposito, si apprendeva dalle dichiarazioni dello stesso imputato e da un maestro della tecnica, noto nell’ambiente, D. L. G., che il *bondage* è un insieme di

pratiche finalizzate ad aumentare il piacere erotico, fondate sulla costrizione fisica e sulla limitazione coatta dei sensi.

Tale tecnica è praticata attraverso legature, l'utilizzo di corsetti e di cappucci ed oggetti di tipo sadomaso. In genere, la pratica si sviluppa attraverso: la costrizione di parti del corpo raggruppate o ristrette tra di loro, il collegamento delle parti stesse del corpo ad oggetti esterni, fino alla sospensione dell'individuo.

Le variazioni del *bondage* sono molteplici: alcune hanno anche un'espressione artistica, altre si realizzano attraverso prestazioni ad elevato coefficiente di pericolosità quali il "*breath playing*", che induce ad un orgasmo più accentuato attraverso un accorto utilizzo delle corde intorno al collo, volto ad alternare la sensazione di soffocamento con il respiro.

In particolare il prevenuto riferiva che, quella sera, con il consenso delle ragazze, il progetto prevedeva l'immobilizzazione delle braccia con corde; ed inoltre il passaggio di un'altra corda, che collegava il collo di entrambe, su un tubo posto all'altezza di due metri dal pavimento, con relativo nodo bloccato che doveva impedire alla stessa di stringersi intorno al collo.

Il M. aveva quindi proceduto a legare prima la F. e poi la C.. La F. con il braccio destro leggermente allungato verso l'altro e il braccio sinistro ritratto rispetto al corpo e parallelo al terreno. La ragazza aveva un piede leggermente sollevato da terra a circa 20 cm da una legatura e poggiava con l'altro piede per terra. F.

aveva anche una corda intorno al collo, con un nodo bloccato, legata alle altre corde dietro di lei.

Successivamente il M. si adoperava a legare P. C. con le braccia dietro la schiena, in stazione eretta, con entrambi i piedi a terra. Legava alla ragazza anche una corda attorno al collo con un nodo bloccato, anch'essa a sua volta legata alle altre corde dietro di lei. Le corde utilizzate in totale erano sette. Dopo circa trenta, sessanta secondi al massimo, la C. accusava un malore, e perdendo i sensi si accasciava al suolo. Il peso del suo corpo, metteva in tensione la corda posta intorno al suo collo e le corde collegate ad essa e a quelle della F. (dai rilievi fotografici in atti sono evidenti i segni delle corde sul collo delle ragazze).

Il M., si voltava e si accorgeva che la C. era svenuta e nel perdere i sensi era rimasta intrappolata nella corda e, essendo una ragazza che pesava oltre 100 kg, aveva con il suo peso messo in tensione le corde e alzato tutto il corpo di F. dall'altra parte, che a quel punto andava anch'ella in difficoltà respiratoria. M., tentava quindi di soccorrerle, cercando un coltello per tagliare le corde, prima nella borsa della F., e poi non avendolo trovato, nella propria autovettura. Si adoperava quindi, con manovre di rianimazione a seguito delle quali la sola F. riprendeva a respirare. Si attivava infine, per chiamare soccorso, telefonando ai Carabinieri che deviavano la chiamata al servizio ambulanze.

Si deve osservare che i tre, avevano bevuto e fatto uso di sostanze stupefacenti: in particolare rum, birra, digestivi alcolici, e hashish così come risulterà dalle analisi effettuate (cfr referti medici in atti).

L'odierno imputato precisava infine che quella sera era la prima volta che praticava le legature intorno al collo e che non si poteva definire un esperto della tecnica del *bondage* avendo partecipato a soli due corsi di tale pratica.

La testimone oculare degli eventi, F. F., aggiungeva ben poco alla dinamica degli eventi così come sopra riportata.

Ricostruiti brevemente così i fatti, appare evidente che il decesso di P. C. e la grave malattia di F. F. sono senz'altro da ricondursi in via esclusiva al gioco erotico denominato "*bondage*", progettato dalle due ragazze e programmato e realizzato dall'odierno imputato. Nessun dubbio dunque sussiste in ordine al perfezionamento dell'elemento oggettivo del reato di omicidio e della sua riconducibilità causale alla condotta del M..

In ordine all'elemento soggettivo del reato il fatto per come si è sviluppato, pone all'interprete una verifica volta ad individuare se l'omicidio sia stato volontario, preterintenzionale (come prospettato dal P.M. che ravvisava il dolo anche eventuale nelle percosse), ovvero sia di natura colposa, anche con previsione.

A tal proposito, si impone necessariamente una breve premessa teorica in ordine alla colpa con previsione, al dolo eventuale, e all'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale.

V'è in genere colpa con previsione tutte le volte in cui il soggetto agisce con negligenza, imprudenza ed imperizia, violando la regola cautelare, e contestualmente si rappresenta l'evento che la regola cautelare mira ad evitare, ma lo esclude quale conseguenza diretta della propria azione. Partendo da tale dato la dottrina ha ricercato un criterio che permettesse all'interprete di distinguere tale coefficiente psicologico, da quello del dolo eventuale, che si configura tutte le volte in cui l'agente si rappresenta come conseguenza della propria azione o omissione un evento e che, anche in questo caso, come nella colpa con previsione, pensa di evitarlo.

Il discrimine tra le due forme di elemento volitivo è stato variamente risolto.

Le teorie più note storicamente in dottrina sono tre: la teoria intellettualistica, la teoria volontaristica e la teoria oggettivistica cd. *del rischio non schermato*.

Per la prima impostazione, si ha il dolo eventuale tutte le volte in cui il soggetto agente si rappresenta l'evento come conseguenza probabile della propria condotta, senza che sia necessario alcun riscontro del coefficiente volontaristico. All'opposto, si ha la colpa con previsione tutte le volte in cui il soggetto agente considera che il verificarsi di un determinato evento sia

semplicemente possibile. Questa prima impostazione ha trovato nella giurisprudenza risalente un certo seguito. La Cassazione con sentenza del 8.11.1995 così descriveva la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente: *“ nel dolo eventuale l’evento viene rappresentato come concretamente possibile , e l’agente ne accetta il rischio della sua verifica si che si può dire, che la sua volontà investe anche l’evento rappresentato.. nella colpa con previsione la verifica dell’evento rimane un ipotesi astratta nella mente del soggetto agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non è in alcun modo voluta.”*

La seconda impostazione, propugnata da altra dottrina e seguita da parte della giurisprudenza, individuava l’elemento differenziale tra la colpa con previsione ed il dolo eventuale, valorizzando l’esclusivo profilo volitivo del soggetto agente. In particolare cioè, il dolo eventuale si avrebbe tutte le volte in cui il giudice attraverso una verifica controfattuale possa con ragionevole certezza affermare che il soggetto agente ove si fosse rappresentato un determinato evento seppur non voluto, si sarebbe determinato comunque a portare a compimento l’azione o l’omissione.

Per le teorie oggettivistiche del cd. *rischio non schermato* infine, si partiva dall’idea che si può riscontrare il dolo o la colpa già a livello obiettivo. Più precisamente cioè, andrebbero distinte le ipotesi di cd. *rischio schermato* ossia controllabile in ragione di determinati fattori, dalle ipotesi di rischio non schermato. Nel primo caso il soggetto che è nel dominio di questi fattori, agisce a

titolo di colpa con previsione; nel secondo, l'agente non è in grado in alcun modo di controllare il decorso causale degli eventi da lui avviato , e perciò agendo nonostante l'incontrollabilità dell'evento, è come se l'avesse voluto con dolo.

Le impostazioni su riferite trovano oggi una sintesi nella teoria della cd. *accettazione del rischio*.

Per tale prospettazione si configura il dolo eventuale tutte le volte in cui il soggetto agente pur non volendo l'evento, accetta il rischio della sua realizzazione ponendo in essere della condotta, e quindi agisce a costo di determinare quell'evento che seppure non è voluto si è rappresentato. Si avrà invece colpa con previsione, tutte le volte in cui il reo che pure si rappresenta l'evento come risultato possibile della sua condotta, agisce nella convinzione che questo non si verificherà, facendo affidamento sulla propria capacità ed abilità. La giurisprudenza ha aderito a tale ultima impostazione. Molteplici, in tal senso sono state le pronunce “ *il fondamento del dolo eventuale va individuato nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente della concreta possibilità intesa in termini di elevata probabilità di realizzazione dell'evento accessorio perseguito in via principale. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio di verificarsi dell'evento , che nella rappresentazione psichica non è voluto , ma appare probabile. In altri termini, l'agente pur non avendo avuto di mira quell'accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si*

realizzasse. Si versa invece nella forma della colpa cosciente aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento, qualora l'agente nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personali o per intervento di altri fattori [...] nel dolo eventuale dunque occorre che la realizzazione del fatto sia accettata psicologicamente dal soggetto, nel senso che lo stesso avrebbe comunque agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente (cfr Cass. 15.03.2011 n.10411. Conformi Cass.24.07.2008, n. 40878; Cass. 24.03.2009 n. 13083).

Così ricostruiti i tratti tipici della colpa aggravata dalla previsione e del dolo eventuale, si impone l'ulteriore precisazione in ordine all'elemento psicologico del reato preterintenzionale, e poi in particolare sul rapporto che sussiste tra l'omicidio preterintenzionale e il dolo eventuale delle percosse.

La fattispecie di cui all'art 584 c.p, si connota per una condotta avente ad oggetto atti diretti a ledere o percuotere una persona, e da un evento più grave non voluto, la morte del soggetto passivo. L'evento ulteriore, è quindi legato in progressione eziologica all'azione lesiva dell'incolumità personale.

In questa fattispecie dunque concorrono due aspetti sotto il profilo psicologico, uno positivo ed uno negativo: la volontà di offendere e la mancanza dell'intenzione di uccidere.

Si pone dunque il problema di stabilire a che titolo l'agente risponde dell'evento, morte che si pone come conseguenza ulteriore della condotta di ledere effettivamente voluta dall'agente.

Tre tesi sul punto sono state avanzate.

Per la prima l'elemento psicologico che caratterizza l'omicidio preterintenzionale è il dolo del reato di lesioni o percosse, mentre l'evento morte sarebbe attribuito all'autore sulla base di una responsabilità oggettiva.

Il dolo dunque è riferito al reato base mentre per il reato più grave “ *resta del tutto estraneo alla proiezione dell'elemento volitivo e viene ascritto all'agente sulla base dell'accertamento del nesso di causalità materiale con la condotta intenzionalmente diretta alla realizzazione di un evento diverso e meno grave, quindi in base al criterio di imputazione di responsabilità oggettiva.*” (Cfr Cass. 8.06.2006. n. 19661).

Per la seconda impostazione, la fattispecie di cui all'art 584 c.p. si connota per un dolo misto a colpa: dolo per il reato voluto e colpa per l'evento non voluto.

In buona sostanza, l'evento ulteriore che discende dal reato voluto è attribuibile al reo perché da questo prevedibile o prevenibile, in quanto frutto del logico sviluppo della condotta lesiva del reato base.

Per la terza impostazione, la più recente, non si deve parlare né di dolo misto a responsabilità oggettiva né di dolo misto a colpa, ma la fattispecie dal punto di vista soggettivo si fonda esclusivamente sul dolo del reato base, che sorregge l'evento successivo purchè sia causalmente legato alla condotta dell'agente.

Secondo il giudice di legittimità dunque *“l'agente risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento più grave di quello effettivamente voluto senza necessità di accertare se l'evento morte fosse prevedibile secondo il parametro legale dettato per la colpa, giacchè nell'omicidio preterintenzionale la prevedibilità dell'evento è insita nell'elemento psicologico del reato di percosse e lesioni, che il reo ha voluto realizzare atteso che la disposizione di cui all'art 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato.”* Cfr. Cass. 8.3.2006. n.37077; giurisprudenza confermata dalla recente Cassazione 16 marzo 2010 n.16285.

Premesso, dunque quanto sopra, occorre in appendice ancora precisare che il dolo di cui agli artt. 581 e 582 c.p., è un dolo generico, che per la giurisprudenza può anche essere eventuale.

Sul punto si segnala per tutti un arresto giurisprudenziale: *“integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni e percosse volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona possa determinare effetti lesivi[...] l’agente per essere punito a titolo di omicidio preterintenzionale occorre che la volontà di percuotere o ledere, se pure nella forma di dolo eventuale , sia se pure non voluta ma solo rappresentata essere accettata come conseguenza dell’agire, ed il soggetto agente abbia agito a costo di realizzarla”*(cfr Cass. 21.04.2010 n. 35075).

Orbene nel caso di specie, la tesi accusatoria proposta dal PM, è stata quella del reato preterintenzionale, con esclusione dell’omicidio volontario, anche nella forma del dolo eventuale.

In accordo può affermarsi con tranquillante certezza che l’imputato non volesse uccidere, e non ha agito accettando il rischio di uccidere.

Infatti, tale ipotesi, può essere agevolmente esclusa sol se si tengono in conto quattro circostanze.

In primo luogo il M. agiva pacificamente con il consenso delle vittime, sue amiche che, così come confermato dalla stessa F., fin dal primo momento erano consapevoli della pratica che quella sera avrebbero posto in essere, e che consapevolmente si accordavano con l’imputato per mettere in atto il gioco

erotico (appare a tal proposito non particolarmente rilevante se i tre praticassero un semplice *bondage* come affermato dall'imputato ovvero, come le circostanze fattuali sembrerebbero suggerire, quella sera nel locale caldaie si stava ponendo in essere un vero e proprio *breath playing*).

In secondo luogo il prevenuto aveva bloccato la corda intorno al collo delle ragazze con un nodo posto a sufficiente distanza dallo stesso, onde evitare che questa si potesse stringere e quindi potesse soffocarle.

Inoltre, il prevenuto si attivava immediatamente per cercare di salvare le ragazze sia tentando di liberarle, sia cercando e dando soccorso.

Infine, il M. confessava sin da subito il delitto, ma con fermezza negava di volere uccidere le due ragazze.

Analoghe considerazioni avrebbero dovuto indurre il P.m. ad escludere il reato di omicidio preterintenzionale.

Invero, il M., secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, avrebbe agito con il dolo di percuotere, dolo di tipo eventuale, accettando il rischio che attraverso la legatura potesse cagionare dolore alle ragazze. Tale impostazione, sarebbe stata suffragata, dalle stesse dichiarazioni del M. rese in sede di arresto, che specificava come la tecnica del *bondage*, fosse un tecnica idonea, attraverso la sofferenza fisica, a dare un piacere secondo schemi e canoni diversi da quelli tradizionali.

Tale tesi, così proposta, veniva arricchita da spunti giurisprudenziali. In particolare il PM, a sostegno dell'inquadramento appena descritto, allegava una decisione della Corte di Cassazione in cui, in una vicenda di *bondage*, il Giudice di legittimità confermava la penale responsabilità dell'imputato a titolo di omicidio preterintenzionale, raffigurando il dolo eventuale idoneo a sostenere il reato di percosse.

In quel caso però la vittima era stata legata con la tecnica del c.d. *incaprettamento* con corde intorno al collo, a loro volta legate alle gambe, ed il marito per praticare attività sadomaso aveva stretto le stesse corde, fino a cagionare la morte per soffocamento. Quindi corretta appariva la ricostruzione di tale fattispecie in termini di dolo eventuale del reato di percosse, perché il soggetto aveva agito certamente non volendo uccidere ma avendo accettato il rischio, attraverso la costrizione del collo, di creare nella vittima dolore.

Osserva il Giudice, come tale ricostruzione non possa adattarsi alla vicenda per cui è processo.

E' invero emersa pacificamente la circostanza che il M. non abbia inteso cagionare dolore ovvero lesionare le ragazze.

Ciò lo si desumeva in primo luogo da alcune circostanze più sopra già esposte per escludere l'omicidio volontario: consenso amicale delle ragazze, assenza di

condotte prevaricatorie dell'imputato, immediato tentativo del M. di soccorrere le stesse, dichiarazioni coerenti dello stesso ingegnere.

In secondo luogo si deve considerare che l'odierno imputato, quella notte, in accordo con la F. e la C., nel momento in cui sospendeva i due corpi sì da creare l'immagine di una sorta di bilancia, non voleva fare male alle ragazze. Agiva invece con lo scopo di creare piacere a se stesso e a loro .

Veniva dunque meno l'elemento soggettivo dei reati di percosse e lesioni.

Non può neppure trovare accoglimento la tesi difensiva dell'imputato. Più in particolare, la difesa del M., dava quale ipotesi possibile della causa della morte della C. una pregressa patologia cardiaca.

Sul punto si osserva che tale ricostruzione non trova conferma nella relazione del medico legale effettuata con l'autopsia.

Infatti il referto escludeva altre cause della morte diverse dal soffocamento. Si deve pertanto ritenere, che seppure fosse vero che la C. era affetta da una pregressa patologia cardiaca questa non può essere considerata un fattore causale alternativo idoneo a cagionare la morte della ragazza, e ad interrompere il decorso causale degli eventi.

La penale responsabilità del M. va invece lui ascritta a titolo di colpa con previsione: l'imputato ha agito commettendo una gravissima imprudenza, e con

tale negligenza ed imperizia che non poteva non rappresentarsi, pur escludendola, la morte delle due ragazze.

Ciò lo si desume da una serie di circostanze.

In primo luogo, la tecnica del *bondage* è un'attività ad elevatissimo rischio, anche di vita, cosicchè può essere praticata esclusivamente da persone particolarmente esperte; circostanza questa esclusa dallo stesso imputato che ammetteva di essere alle prime armi e di aver seguito solo due corsi.

In secondo luogo la tecnica, che prevede l'utilizzo di corde attorno al collo è ancora più rischiosa ed estremamente pericolosa e può essere logicamente praticata da persone in ottimo stato fisico.

Nel caso che ci occupa le due ragazze e il M. avevano bevuto e fatto uso di stupefacenti, e tenendo anche conto dell'ora tarda non può non apparire evidente come i tre non fossero in buone condizioni fisiche.

Ed ancora, la tecnica praticata quella sera doveva necessariamente posta in essere in assoluta sicurezza. E' emersa invece con tutta evidenza l'assoluta superficialità dell'imputato, che non aveva a portata di mano neppure un paio di forbici idonee a recidere le corde.

Tale cautela, da sola, verosimilmente avrebbe evitato che la C. accasciatisi per effetto del malore, morisse.

Infine, a corroborare l'aggravante della colpa con previsione, non può non considerarsi la circostanza logica che l'utilizzo di corde poste intorno al collo, ossia in uno dei punti del corpo più esposti al rischio di morte repentina, non può non portare l'agente a non rappresentarsi l'eventualità di un esito letale. Circostanza questa dal M. esclusa confidando sul fatto che i nodi fossero bloccati a distanza di sicurezza.

La colpa dunque che può ascriversi in capo all'odierno imputato è di grado altissimo. Sussiste quindi per i motivi su esposti l'aggravante di cui all'art 61 n3. E d'altra parte in tal senso appare orientata la consolidata giurisprudenza in tema di colpa cosciente (*"al fine di accertare la colpa con previsione dell'evento non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile , dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso e all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto"* Cfr Cass. 29.04.1989 n.6581 e successiva Cassazione conforme).

All'imputato possono essere concesse le attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che lo stesso sin da subito adoperato per evitare ulteriori conseguenze dannose derivanti dalla propria condotta, ha avuto un atteggiamento collaborativo, ed è persona incensurata.

Le attenuanti possono essere considerate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art 61 n.3 c.p.

Si deve poi tener conto che, dalla condotta del M., sono scaturite anche le lesioni a carico della F., così come sopra comprovate.

Al caso di specie si applica dunque l'art 589 c.p. ultimo comma, che prevede una ipotesi di concorso formale di reato , nella quale l'unificazione è sancita *quod paenam*, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo,e distinto.

Risulta dunque congrua, tenuto conto dei criteri di cui all'art 133 c.p., considerate le modalità peculiari del fatto, la particolare gravità della colpa ascrivibile al M. che impone di considerare i massimi parametri sanzionatori della fattispecie, ed anche della scelta del rito, la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (pena base 5 anni di reclusione, aumentata ex art. 589 c.p. ultimo comma a 7 anni di reclusione, così diminuita di un terzo per la scelta del rito).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Vi sono i presupposti per la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da quantificarsi meglio davanti al Giudice civile.

Vi sono altresì i presupposti per la condanna dell'imputato alla refusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili che si stima equo liquidarsi in euro 6000.00 ciascuno onnicomprensive, oltre spese generali come IVA e CPA come per legge.

La particolarità complessità della vicenda rende necessario il termine di sessanta giorni per la motivazione.

P.Q.M

Visti gli artt, 533, 535, 442 cpp,

Dichiara M. S., colpevole del reato lui ascritto, meglio qualificato in diritto sub artt. 589, 61 n.3 cp, e concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla contestata aggravante, applicato l'art 589 ultimo comma cp, considerata la scelta del rito lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto gli artt. 538 e ss cpp,

condanna l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da quantificarsi meglio davanti al Giudice civile.

Condanna altresì l'imputato alla refusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in euro 6000.00 ciascuno onnicomprensive, oltre spese generali come IVA e CPA come per legge.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma 15.01.2013

Il Giudice dell'udienza preliminare

Giacomo Ebner

